

REPERTORIO N. 112

Fasc. 01.06.01.01/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI). - LOTTO 3 – CIG 9674796639

Oggi, 31 agosto 2023 (31/08/2023) alle ore dieci e trentacinque (10:35) nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, avanti a me Dott.ssa Maria Riva, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, si sono personalmente costituiti i Signori:

Dott. Fabrizio Boccola, nato a Bologna (BO) il 6/02/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente *ad interim* del Settore “Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie” dell'Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto,

nonché 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1375 PG 38138 del 22/06/2023;

- **S.A.V.E.T. S.r.l. con unico socio**, corrente in Monteriggioni (SI), Strada dei Laghi n. 59 - P. IVA: 00991570524 / C.F.: 02112190547 (d'ora innanzi "Fornitore"), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Dott. Ubaldo Fiochi, ed ivi domiciliato ai fini del presente atto quale Mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito unitamente ai seguenti operatori economici mandanti:

- **CUORE VERDE Soc. Coop. Sociale**, corrente in Grumello Cremonese ed Uniti (CR), via Don Luigi Sturzo, 12 (C.F./P.IVA: 01583210198),

- **SUARDI S.r.l.**, corrente in Malagnino (CR), via Cascina Caselle Nuova, 1 (P. IVA/C.F.: 01467890198).

(l'atto costitutivo di RTI e relativo statuto Rep. n. 34337 - raccolta n. 15105 - a ministero dott. Massimo Galli, Notaio in Cremona e registrato al n. 9664 del 11/08/2023 è stato acquisito in atti al PG48238/2023).

L'Ente e il Fornitore sono infra denominati insieme "**Parti**".

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie*

individuare con il d.p.c.m. di cui al comma 3»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in tre Lotti Funzionali per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione del servizio di MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI (ricompreso nella categoria 19 Manutenzione Immobili e Impianti di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla suddetta Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle province di Bologna, Modena e Ferrara (per il lotto 1) / Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il lotto 2) / Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il lotto 3), nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 21/06/2023, con la proposta di aggiudicazione per il Lotto 3, al Fornitore suindicato (cfr. verbale della terza seduta del Seggio di Gara - PG n. 37954 del 22/06/2023);

4. con determinazione dirigenziale n. 1375 - PG n. 38138 del 22/06/2023 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento istruttorio PG n. 47768/2023), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo ed in corso di validità all'atto della stipula;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 22/06/2023 con nota PG n. 38245 del 22/06/2023; pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio necessario è decorso;

6. ai fini della qualificazione per il requisito sub. 7.3.2) del disciplinare di gara – possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS 24, classe indicata dai documenti di gara per il lotto di riferimento, la mandante CUORE VERDE Soc. Coop. Sociale si avvale dell'impresa SUARDI S.r.l., mandante del medesimo RTI, che mette a disposizione la propria organizzazione;

7. È stato verificato mediante consultazione del sito istituzionale delle Prefetture competenti per territorio che le imprese S.A.V.E.T. S.r.l. Socio Unico e CUORE VERDE Soc. Coop. Sociale risultano iscritte nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, c.d. "White List" che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, la quale tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, mentre per l'impresa SUARDI S.r.l. è stata rilasciata in data 28/08/2023 informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

8. il Fornitore in epigrafe ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare il servizio in oggetto, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione e nei documenti ivi richiamati;

9. la presente Convenzione costituisce a tutti gli effetti contratto normativo, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli enti che alla convenzione aderiranno. E ciò se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi i singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nelle Convenzioni stesse e nei documenti in esse richiamati, i quali ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

10. il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti dal presente espressamente richiamati;

11. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto, anche a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione di proroga contrattuale e di rinnovo previsti dall'art. 4.1 del Disciplinare, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla Convenzione, nonché da tutta la documentazione di gara facente riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

12. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla Relazione illustrativa, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina dei servizi e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

13. dalla presente Convenzione e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono individuati i soggetti legittimati ad aderirvi (mentre il relativo *iter* di adesione è contenuto nel capitolato) nonché le condizioni generali dei contratti conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

14. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri OF/OAF;

15. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a

garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti

Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni

conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato

garanzia definitiva rilasciata in data 9/08/2023 da REVO Insurance S.p.A. avente n.

2018205, di importo pari ad Euro 128.000,00 in favore del SA e degli Enti

Contraenti;

16. il Fornitore è altresì in possesso delle polizze assicurative: per SAVET S.r.l. PG

49211 del 11/08/2023 n. 406057204 – rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a. -con

massimale di € 5.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose; per

SUARDI S.r.l. PG 51342 del 30/08/2023 n. 1/39500/61/186237310 – rilasciata da

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. – con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro,

per persona e per danni a cose; per CUORE VERDE Soc. Coop. Sociale PG 51338

del 30/08/2023 n. 113338998 – rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni S.p.a. –

con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e dunque tutte non inferiori a €

3.200.000,00, a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di

tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti

contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF e

OAF;

17. il Fornitore ha presentato idonea dichiarazione attestante il possesso di una

copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento

del servizio;

18. il Fornitore come da documentazione agli atti PG 48310/2023 e come

successivamente integrate, giusta documentazione agli atti PG 51472/2023, ha

rimborsato le spese di pubblicazione sia del bando che dell'avviso di esito di gara.

19. La presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene quindi sottoscritta

dalle Parti.

SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, seppure

non materialmente riportate nel testo, e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;

- il Disciplinare di gara

- il Capitolato Tecnico e Prestazionale relativi allegati;

- l'Offerta Tecnica ed i relativi allegati presentati, identificata al PI105590-23 della piattaforma SATER;

- l'Offerta Economica identificata anch'essa al PI105590-23 della piattaforma SATER;

- la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, acquisita agli atti con PG 49186/2023;

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste si configura come appalto misto di servizi e lavori. Si qualifica tuttavia come appalto di servizi secondo il criterio della prevalenza, in linea con le disposizioni normative nazionali e unionali (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det.7/2015), in quanto la percentuale dei lavori risulta accessoria.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. L'oggetto della presente Convenzione è il servizio di MANUTENZIONE E

PULIZIA DELLE AREE VERDI degli immobili e delle aree di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presenta Convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alle medesime, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 20 del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone ed extra-canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7, comma 4, del Capitolato).

Art. 4 - Valore stimato della Convenzione

1. L'importo stimato della presente Convenzione, per l'intera durata, è pari a Euro 3.232.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 32.000,00, ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o di rinnovo di cui al successivo art. 5.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi,

bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 5. Durata della Convenzione, opzioni e durata dei contratti attuativi (OF e OAF)

5.1. Durata della Convenzione

1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere OF, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, anche aggiuntivi, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio dei diritti di opzione di seguito descritti.

5.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino al suo esaurimento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, prima della scadenza, il massimale si esaurisca integralmente o in una percentuale pari almeno circa all'85% del massimale originario, ovvero pervengano, da parte di uno o più Enti legittimati, una o più richieste preliminari di fornitura di importo complessivo stimato pari o superiore al massimale residuo, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa *ex lege* attribuita, il SA ha la facoltà di rinnovare la Convenzione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari al massimo alla metà di quello originario, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari a circa il 5%, essendo stato il 95% circa già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento non siano stati emessi OF, il SA ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione.

4. Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12, come previsto dall'art. 4.1 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia delle Convenzioni e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alle stesse qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. La presente Convenzione rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data delle loro stipulazioni e per tutta la durata dei medesimi.

5.3 - Durata dei contratti Attuativi (OF e OAF)

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dal verbale di presa in consegna e di avvio del servizio, se diverse, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, il cui termine di scadenza coincide con quello dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia delle Convenzioni ovvero di uno o più tra gli OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita

la continuità dei servizi.

Art. 6 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in quanto procedura bandita sotto la vigenza della predetta normativa e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 7 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che i servizi e in generale le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alle relative categorie merceologiche; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 8 - Soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alla presente Convenzione da parte dei singoli Enti Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Soggetti legittimati e modalità di adesione".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione e documenti ivi richiamati quale parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, nei limiti individuati al precedente comma, e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF, rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

3. Qualora l'ammontare della garanzia, prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere

alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

Art. 10 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 11 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 12 della presente Convenzione, il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e i singoli Contratti attuativi (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora la Prefettura competente emetta nei confronti del Fornitore un provvedimento interdittivo antimafia o in caso di cancellazione dello stesso

dall'elenco dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

d) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti dei servizi), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

e) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli delle presente Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);

f) nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Bologna disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui dichiara di essere edotto

g) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nonché mancata esecuzione delle attività previste in capitolato per garantire la sicurezza (Capo IV del Capitolato e DUVRI);

h) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla Convenzione.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e i rispettivi OF senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore degli

Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 12 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o o dalle Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art. 5.2, comma 3.

Art. 13 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare

in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: attività manutentive relative alle aree a verde-attività manutentive sulle strutture e aree esterne pavimentate; attività manutentive sulle aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti; attività manutentive relative agli alberi con due opzioni possibili come da art. 20.2.1.d; attività manutentive relative a siepi e cespugli-piante in fioriera o in vaso esterne o interne; trasporto e smaltimento rifiuti e quant'altro necessario a rendere l'opera compiuta a regola d'arte entro i limiti consentiti dalla legge.

2. Il subappalto è ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come declinati all'art. 9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell'Ente Contraente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 2016/679.

Art. 14 – Divieto di Pantouflage

In riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, il Fornitore, con la

sottoscrizione del presente atto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città Metropolitana di Bologna per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

Art. 15 – Tracciabilità dei Flussi

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione n. dell'ANAC 4 del 7 luglio 2011) così come disciplinati dalla *lex specialis* al par. 24 del Disciplinare di Gara nonché l'art. 27 del Capitolato Tecnico prestazionale i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati.

Art. 16 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la

Convenzione e/o i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 come da accordo sottoscritto in data odierna.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione con imposta in misura

fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, nonché le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico agli Enti Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e quella di registro relative al presente contratto sono state versate come da come da documentazione acquisita al PG n. 48312 del 7/08/2023.

Art. 19 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore individua nel Dott. Mannucci Francesco il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Art. 20 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 21 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 22 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto Ubaldo Fiochi dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 11 (Clausole risolutive espresse), art. 12 (Recesso), art. 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 20 (Foro competente).

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, è stata redatta da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 20 pagine intere e n. 7 righe della 21 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città Metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera s), e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: Il Dirigente *ad interim* del Settore "Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie", Dott. Fabrizio

Boccola

Fornitore: Dott. Ubaldo Fiochi

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Riva

Imposta di bollo e registro assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente